



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE

N. 612 DEL 28/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'UTILIZZO DI UNA SOLUZIONE DI PAGAMENTO TRAMITE WEBAPP MOBILE DENOMINATA GIOBLU.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Visti:

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del lavoro;
- La Legge 193/2016, art. 2-bis, stabilisce che il versamento delle entrate dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati;
- La delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 31 del 7.2.2024 la quale ribadisce che il versamento deve confluire direttamente sui conti correnti di tesoreria dell'Ente anche nel caso di pagamento tramite APP dei parcheggi;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, resa immediatamente eseguibile, recante la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 –Approvazione;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e dei documenti allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;

Rilevato che come da decreto del sindaco n. 18 del 31/10/2025 in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo dei Responsabili dei servizi il Dirigente e il Comandante della Polizia Municipale titolare di EQ per il Servizio 2 si sostituiscono reciprocamente;

Richiamato - Il Decreto del Sindaco n. 18 in data 31/10/2025, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Servizio 2 "Polizia Municipale" e la Responsabilità di vicesegretario, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 – T.U.E.L. fino al 31 dicembre 2027;

Visto, ai fini della competenza, di cui all'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Premesso che:

- è intenzione di questo Ente di dotarsi di un sistema di pagamento tramite WebApp con l'utilizzo del canale di pagamento Pagopa per l'introito dei proventi derivanti dalla sosta a pagamento sull'intero territorio comunale attraverso l'utilizzo della piattaforma Gioblu© fornita dalla società Eramus;
- il sistema di pagamento offerto risulta conveniente e funzionale per gli utenti che tramite l'apposita pagina web (WebApp) possono con il proprio smartphone attivare e prolungare la sosta;
- è conveniente per il Comune vista la gratuità del servizio fornito e la possibilità di controllare lo stato della sosta degli utenti in tempo reale e in cloud, raccogliendo tutti gli input necessari al controllo ed ad un funzionale monitoraggio;
- appare necessario attivare il contratto per l'utilizzo della piattaforma Gioblu della società Eramus;
- l'applicazione rispecchia pienamente l'art. 2-bis della L. 193/2016 in quanto l'incasso avviene tramite PagoPA e quindi direttamente sul conto di tesoreria dell'Ente.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di determinazione a contrattare si precisa che con il presente atto si intende realizzare il fine di disporre di un servizio per la gestione del pagamento della tariffa di sosta tramite WebApp e stipulare uno specifico contratto avente ad oggetto il servizio in parola; il contratto verrà stipulato mediante scambio di comunicazioni elettroniche tracciate contenenti anche le clausole essenziali;
- ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di un'unica tipologia di servizio;
- modalità di individuazione del contraente per economia della procedura e considerato che ricorrono le seguenti condizioni:

Contraente individuato per l'affidamento diretto	Eramus s.r.l.– CF/P.IVA 10241261006;
Principio di rotazione art. 49 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36	non applicato ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (affidamento di importo inferiore a 5.000 euro iva esclusa);
Cauzione definitiva 5% dell'affidamento iva esclusa, art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36	non richiesta trattandosi di servizio che non prevede alcun costo e onere per il Comune;

- è valutata congrua, conveniente e sostenibile la proposta di convenzione offerta dalla Società Eramus S.r.l. per la gestione dei servizi di pagamento della sosta tramite WebApp ed utilizzando il canale di pagamento Pagopa, allegato al fascicolo informatico del presente atto, in relazione ai contenuti tecnici e alla gratuità del servizio proposto, tenuto conto del valore dell'appalto e della necessità di procedere celermente tramite diretto affidamento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle strutture comunali;
- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisori al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e del Codice di comportamento del Comune;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a Eramus srl – C.F. e P.IVA 10241261006, il servizio non esclusivo del pagamento di gestione delle tariffe di sosta delle aree a pagamento del Comune mediante l'utilizzo della piattaforma GioBlu, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale, in continuità per l'intera durata contrattuale indicata nell'allegato contratto che ne forma parte integrante e con eventuale prosecuzione, salvo disdetta da parte dell'Ente;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

- 1) affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a Erasmus srl – C.F. e P.IVA 10241261006, il servizio del pagamento di gestione delle tariffe di sosta delle aree a pagamento del Comune mediante l'utilizzo della piattaforma GioBlu©, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale, in continuità per l'intera durata contrattuale indicata nell'allegato contratto che ne forma parte integrante e con eventuale prosecuzione, salvo disdetta da parte dell'Ente;
- 2) di procedere alla nomina della società Erasmus srl, quale partner tecnologico Pagopa per il servizio di pagamento delle tariffe della sosta tramite WebApp Gioblu ©.

Allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto):

- a) CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- b) CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO;
- c) PROTEZIONE DEI DATI – APPENDICE.

Colle di Val d'Elsa, 28/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MAGNI DR. NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE WEBAPP DELLE
TARIFE DI SOSTA
NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**

Il presente contratto di convenzione (la "Convenzione") è stipulato in data 19/05/2026

TRA

Il Comune di COLLE DI VAL D'ELSA in persona del Responsabile Nicola Magni, avente sede legale in Via Francesco Campana 18- 53034- C.F. 00134520527 (di seguito il "Cliente" o "Ente")

E

Eramus srl, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Matteo Mauri, avente sede legale in Roma, C.F. e P.IVA 10241261006 (di seguito "Eramus" o il "Fornitore" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- Sulle aree di sosta a tempo e a pagamento gestite dal Comune è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, il ticket emesso da un parcometro o da altro strumento per il controllo della sosta;
- I contenuti delle condizioni generali di Contratto per servizi di sosta tramite Webapp o altri canali digitali che regolano la presente convenzione;
- la presente Convenzione non costituisce, in alcun modo, una concessione, anche parziale, delle aree di parcheggio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, con efficacia e valore vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – GLOSSARIO DEFINIZIONI

Ove non diversamente precisato nella Convenzione, ai fini della Convenzione, le definizioni di cui al presente glossario avranno i significati indicati di seguito:

1. **Area di Parcheggio:** singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione dal Concessionario/Ente e precisamente le zone di sosta a pagamento
2. **Codice della Strada:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. .
3. **Comune:** ente pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
4. **Convenzione:** il presente contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento, non in via esclusiva,

delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento.

5. **Commissione:** contributo pagato dall'Utente a Eramus per l'utilizzo del servizio.

6. **Gioblu:** sistema sviluppato da Eramus che consente all'Utente di pagare la Tariffa comunale per la sosta su zona a pagamento utilizzando il proprio smartphone o tablet tramite **WebApp**.

7. **Personale:** personale dipendente del Concessionario/Ente, nello specifico ausiliari della sosta, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.

8. **Rendiconto Mensile:** rapporto di tutte le statistiche di parcheggio completate nel corso dei mesi di attività del servizio Gioblu estraibile dal "Gestionale della Sosta" messo a disposizione da Eramus .

9. **Servizio:** servizio di pagamento della sosta a tempo e a pagamento effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito da Eramus agli Utenti attraverso la WebApp denominata Gioblu.

10. **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che l'Utente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento situate nelle Aree di Parcheggio.

11. **Utente:** qualsiasi automobilista che sostì con la propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito da Eramus tramite Gioblu.

12. **Gestionale della Sosta:** soluzione Cloud che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative, al fine di semplificarne il controllo ed ottimizzarne il monitoraggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del Servizio di pagamento tramite sistema **Gioblu** sulle aree di parcheggio del Concessionario/Ente;

2. Per la fornitura del Servizio, il Cliente consente e richiede ad Eramus di comunicare i dati in tempo reale per l'inserimento nella WebApp messa a disposizione da Eramus.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Durante l'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte ha e mantiene una propria organizzazione aziendale mantenendo altresì su di sé il relativo rischio imprenditoriale.

La presente Convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra Eramus ed il Cliente.

2. Nessuna delle Parti mediante la presente Convenzione acquisisce alcun potere di rappresentanza dell'altra e pertanto, nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti similari di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.

3. Resta altresì inteso che Eramus implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. Dunque

Eramus sarà libero di erogare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi. Analogamente, il Cliente potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti di Eramus, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Fornitore.

I dati di sosta, generati da tali servizi erogati da altri fornitori, potranno confluire in tempo reale nella WebApp di cui all'art. 3.2, al fine di consentire al Cliente il monitoraggio ed il controllo delle soste tramite un'unica interfaccia Webapp Gioblu.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI ERAMUS

Con la Convenzione, Eramus si impegna a:

1. sostenere le spese per le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (insegne, cartelli e adesivi a marchio Gioblu, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo;
2. assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà implementato attivo ed erogato, la Tariffa richiesta all'Utente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune;
3. comunicare tempestivamente al Cliente ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio;
4. mettere a disposizione del Cliente il necessario materiale informativo (quale dépliant, brochure ed illustrazioni) relativo al Sistema e al Servizio, in modo da consentire al Cliente di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5;
5. registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti degli Utenti e ad adattare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;
6. fornire al Cliente, tramite il gestionale della sosta, un rapporto su base mensile delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (il "Rendiconto Mensile"); Eramus consentirà al Cliente di accedere tramite internet a dette statistiche sui parcheggi;
7. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed a comunicare al Cliente il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui all'articolo 7;
8. Emettere in nome proprio ricevuta fiscale, o fattura, nei confronti dell'Utente che ne faccia richiesta in relazione alla Commissione percepita;
9. emettere un'attestazione di pagamento a nome Concessionario/Ente ovvero Cliente come conferma di pagamento della tariffa della sosta (non valido ai fini fiscali);

10. mettere gratuitamente a disposizione del Cliente un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti;

11. comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture software, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate al Cliente con un adeguato preavviso;

12. Mettere a disposizione del Cliente il servizio cloud **WebApp Gioblu** che consentirà di integrare in un'unica piattaforma tutti gli eventi di sosta del territorio;

13. Consentire a tutti gli operatori indicati dal Cliente di integrare, a loro spese, i loro servizi con la **WebApp Gioblu**, fornendo le specifiche tecniche necessarie.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con la Convenzione il Cliente si impegna a:

1. consentire al Fornitore l'affissione della cartellonistica informativa di cui all'articolo 5, paragrafo 1, senza applicazione di alcuna imposta o canone per tale affissione (esenzione Imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone unico esposizioni pubblicitarie, o altro canone o imposta simile che verrà istituita successivamente alla presente convenzione);
2. consentire l'implementazione del Sistema al fine di permettere ad Eramus l'erogazione del Servizio in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal Cliente;
3. consentire ad Eramus, durante l'esecuzione della Convenzione, di sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta, nonché di sostituirli ai precedenti in uso, senza alterare l'Oggetto della Convenzione;
4. possedere e mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per consentire ad Eramus l'implementazione del Sistema e l'esercizio del Servizio, nonché per la fornitura della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1, senza richiesta di alcuna somma al cliente per l'affissione;
5. mettere a disposizione degli Utenti il materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 5, paragrafo 4 fornito da Eramus;
6. comunicare a Eramus – con un preavviso non inferiore a 20 giorni – ogni modifica relativa alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alla misura delle Tariffe applicabili;
7. verificare, tramite terminale collegato al database di Eramus o WebApp, che gli Utenti abbiano pagato la Tariffa mediante dispositivo mobile prima di irrogare qualsiasi sanzione;
8. gestire e risolvere eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema;
9. utilizzare la WebApp messa disposizione da Eramus per la raccolta e controllo dei dati di sosta provenienti da altre

fonti informative (parcometri, altre APP, permessi, ecc. ...).

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

1. Il Cliente riceverà tramite nodo PagoPA quanto versato dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio (il “Corrispettivo”), calcolata sulla base del tariffario del Cliente;

1.1 contemporaneamente Eramus incasserà direttamente dall’Utente la Commissione per la prestazione effettuata, che sarà versata direttamente dal cliente al momento del pagamento della sosta;

2. Pertanto, il Cliente sarà l’unico soggetto che dovrà provvedere all’eventuale restituzione di somme in favore dell’Utente per maggior incasso di Tariffa, mentre la Eramus sarà tenuta indenne da qualunque richiesta che dovesse pervenire dall’Utente;

3. La WebApp sarà erogata senza alcun costo per il Cliente e senza l’applicazione di alcun aggio o commissione sulle prestazioni effettuate per l’intera durata della Convenzione.

3.1 Resta inteso che i costi di tale componente infrastrutturale saranno a carico di ogni ulteriore fornitore di dati che si dovesse integrare al sistema.

8. ARTICOLO – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha una durata di 7 (sette) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo proroga tacita per ugual periodo in caso di mancata comunicazione di cessazione del contratto da eseguirsi a mezzo racc.ta a/r o pec entro sei mesi antecedenti alla scadenza naturale.

2. Ciascuna delle parti avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Eramus è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o al Servizio Gioblu.

2. Limitatamente alla durata della Convenzione, il Cliente potrà utilizzare il marchio **Gioblu** e qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o al Servizio Gioblu, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l’utenza il Sistema e il Servizio di Eramus.

3. Eramus potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Cliente ai soli fini della promozione del Servizio Gioblu.

ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

1. La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed

eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.

2. Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata, disciplinata e interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al codice civile.

Ente

Eramus srl

Allegati parte integrante della presente Convenzione:

- Condizioni Generali del Contratto;
- Appendice Protezione dei dati.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO per Servizi di sosta tramite WebAPP o altri canali digitali

1 Premesse

1.1 Queste condizioni generali (le "Condizioni Generali") sono parte integrante del Contratto e stabiliscono i termini e le condizioni in base alle quali Eramus acconsente a fornire servizi di sosta tramite WebAPP in conformità con il Contratto.

1.2 La società **Eramus** è proprietaria del Sistema GioBlu (nel seguito anche solo "WebApp") per la gestione della sosta e altri servizi correlati che intende fornire perché sia implementato sul territorio comunale di Colle di Val d'Elsa.

Il Sistema GioBlu è accessibile agli Utenti Finali tramite, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, internet WebApp o altri canali digitali. L'Utente Finale può inserire gli orari di inizio e fine della sosta utilizzando la WebApp o altre interfacce – purché collegate al Sistema GioBlu – che consentano di avviare automaticamente la tariffazione della sosta quando l'Utente Finale entra in un'area di sosta comunale a pagamento. La gamma dei servizi e le modalità di prestazione dei servizi forniti di volta in volta dalla ~~della~~ piattaforma GioBlu, possono essere adattati dalla Eramus sulla base delle specifiche esigenze via via rappresentate dal Concessionario/Ente.

1.3 Laddove il Concessionario/Ente sia già inserito nell'elenco degli Enti Creditori del sistema PagoPA, l'Utente Finale potrà eseguire il pagamento tramite piattaforma PagoPA (con carta di credito/debito o altro sistema di pagamento che consenta l'incasso diretto all'Ente o al concessionario del servizio della sosta). È dunque necessario che l'Ente - o comunque il Concessionario - prodromicamente alla stipula del presente contratto provveda all'inserimento della propria impresa all'interno degli Enti Creditori del sistema PagoPA.

1.4 Le presenti Condizioni Generali contengono i termini e le condizioni per l'implementazione e l'operatività del Sistema GioBlu nelle Aree di Sosta attuali e future gestite dal Concessionario/Ente.

Se non diversamente indicato nel presente Contratto, i tempi di implementazione del Sistema GioBlu in ciascuna rispettiva Area di Sosta saranno concordati dalle Parti di volta in volta.

Se il Concessionario/Ente utilizza un sistema fornito e gestito da un soggetto terzo (il "Fornitore di Sistema") per gestire una qualsiasi delle Aree di Sosta, il medesimo Concessionario/Ente sarà responsabile di assicurare che il "Fornitore di Sistema" collabori pienamente all'implementazione del Sistema GioBlu – o comunque che non ostacoli l'avvicendamento dei servizi – affinché

le parti del contratto possano adempiere alle pattuizioni del Contratto.

2 Definizioni, interpretazione e glossario

2.1 Ai fini del Contratto, salvo ove il contesto richieda altrimenti, le definizioni di cui al presente glossario avranno i significati indicati di seguito:

"**WebApp**" indica l'applicazione di Eramus utilizzabile tramite web browser su smartphone, tablet o dispositivi elettronici simili, attraverso i quali sono accessibili i Servizi GioBlu.

"**Area di Sosta**" indica qualsiasi area designata per la sosta quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un garage, un'area di sosta, un singolo posto auto. Tale definizione e includerà ogni Area di Sosta aggiuntiva sotto l'amministrazione o la gestione del Concessionario/Ente.

"**Area Segnaletica**" ha il significato attribuitogli nella Sezione 8.1.

"**Codice Civile**" indica il Codice Civile Italiano, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, vigente alla data di stipula del presente contratto.

"**Commissione**" indica qualsiasi importo dovuto dall'Utente finale a Eramus per la fornitura dei Servizi GioBlu.

"**Contratto**" indica: le presenti Condizioni Generali, la Convenzione, ogni e qualsiasi appendice e/o Addendum facente parte dei precedenti documenti, fermo restando che i medesimi – per essere efficaci – saranno obbligatoriamente e soggetti a modifiche pattuite per iscritto fra le parti.

"**Controllo**" "**Controllato**" o "**Controllante**" indicano che una Parte ha il potere di – ovvero è soggetta al – controllo (diretto o indiretto) di altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

"**Dashboard di Sosta**" indica l'interfaccia digitale e la piattaforma amministrativa della società Eramus per la gestione dei parcheggi e la visualizzazione delle informazioni relative ai parcheggi.

"**Diritti di Proprietà Intellettuale**" indica, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, marchi (inclusi nomi commerciali o aziendali e nomi di dominio), marchi di servizio, diritti su loghi, diritti di design, diritti su software, codice sorgente, diritti d'autore, diritti su database, processi, know-how (inclusi i segreti commerciali) e qualsiasi diritto simile valido nei confronti di terzi e tutti i diritti sotto licenza o altrimenti in relazione a quanto sopra, registrati o non registrati e brevettabili o meno o forme di protezione con effetto simile, ovunque nel mondo. Con specifico riferimento al presente contratto ed in relazione ad Eramus, tale definizione include la Proprietà del "Sistema GioBlu".

"**Entità GioBlu**" indica qualsiasi membro della Eramus s.r.l.

"Fornitore di Sistema" individua il soggetto terzo al presente contratto che al momento della stipula del presente contratto fornisce servizi simili o coincidenti a quelli disciplinati dal presente contratto, come anche accennato all'art. 1.4.

"Eramus" indica:

(a) Eramus s.r.l. e qualsiasi suo successore a qualsiasi titolo

(b) tutti i soggetti giuridici nazionali o internazionali, che di volta in volta direttamente o indirettamente

(i) controllano/controlleranno o sono/saranno controllate da Eramus s.r.l. (o il suo successore), ovvero

(ii) sono controllate da qualsiasi entità di cui ai punti (a) e (b)(i) o congiuntamente con tali entità, con esclusione, tuttavia, di qualsiasi entità o soggetto giuridico che controlla direttamente o indirettamente Eramus privo della denominazione "Eramus" nella sua ragione sociale.

"Gestionale della Sosta " indica l'interfaccia digitale e la piattaforma amministrativa della Eramus s.r.l. da quest'ultima sviluppato ed utilizzato per la connessione e gestione di più Concessionari del servizio di sosta digitale, o qualsiasi successore dei concessionari e/o di Eramus.

"Informazioni dell'Operatore/Ente/Concessionario"

indica qualsiasi dato, ovvero informazione riservata e/o di proprietà dell'Operatore, rilasciata a Eramus s.r.l. onde consentire alla medesima di adempiere alle obbligazioni pattuite ai sensi del Contratto.

"Concessionario" indica la società a capitale interamente pubblico affidataria del servizio in concessione della sosta a pagamento.

"Informazioni riservate" indica:

(a) la Proprietà di Eramus s.r.l.;

(b) le Informazioni dell'Operatore;

(c) i termini del presente Contratto;

(d) qualsiasi informazione che per sua natura, qualsiasi sia la Parte terza rispetto al contratto che la riceve o l'apprende, è ritenuta dalle parti del contratto come riservata o confidenziale; ciò include a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: qualsiasi informazione, dato o materiale relativo alle attività, strategia, operazioni, processi, piani, intenzioni, prodotti, knowhow, progetti, clienti, fornitori, dati personali, segreti commerciali, dati finanziari di una Parte, e comunque ogni informazione, comunicazione o dato che sia contrassegnato come riservato e/o confidenziale.

"Interfacce Gioblu" indica le interfacce digitali di proprietà della Eramus s.r.l., ivi comprese e senza limitazioni: la Dashboard di Sosta, il Gestionale di Sosta e

qualsiasi altra interfaccia sviluppata e/o di proprietà di Eramus s.r.l..

"Proprietà di Eramus" indica:

(a) i processi di business, le tecnologie, i software, i sistemi e le reti del Gruppo Eramus, compresi, tra l'altro, il Sistema Gioblu, le Interfacce Gioblu ed includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: qualsiasi algoritmo, analisi, dato, base dati, invenzione, know-how, metodologia, processo, strumento, segreto commerciale, codice sorgente, disegno; e

(b) ogni e qualsiasi opera, algoritmo ed interfaccia informatico derivato, incrementato, migliorato, e/o modificato rispetto a qualsiasi versione precedente realizzato e/o sviluppato dalla Eramus s.r.l..

"Servizi Gioblu" indica i servizi di sosta mobile e altri servizi correlati che Eramus s.r.l. fornisce – sulla base di specifica pattuizione mediante sistema informatico - di volta in volta attraverso il Sistema Gioblu.

"Sistema Gioblu" indica il sistema digitale informatico (applicazione) realizzato per la sosta mobile, ed i servizi correlati, attraverso il quale la Eramus mette a disposizione i Servizi Gioblu, sebbene esso possa essere accessibile anche tramite diverse interfacce.

"Tariffe di Sosta " indica tariffe e oneri relativi all'uso (a carico di un Utente Finale) di un'Area di Sosta, che si basano sulla quantificazione del costo orario (o per frazione di ora) per la sosta stabilito dal Concessionario/Ente o dal Proprietario - a seconda dei casi - sommato alla Commissione dovuta all'Entità Gioblu per l'uso dell'applicazione di pagamento.

"Utente Finale" indica qualsiasi soggetto che si avvale dei Servizi Eramus forniti tramite il Sistema Gioblu.

"Violazione sostanziale" indica una condotta posta in essere da una parte del presente contratto che ha, o potrebbe avere, effetto pregiudizievole degli interessi ovvero del lucro che la parte non inadempiente avrebbe potuto trarre sulla base delle presenti Condizioni Generali, ovvero la violazione di alcuna clausola sostanziale del presente Contratto.

2.2 Le definizioni possono anche essere trovate altrove nella Convenzione, nelle presenti Condizioni Generali o in qualsiasi Appendice.

3 Responsabilità di Eramus s.r.l.

Eramus s.r.l. si obbliga a:

3.1 fornire assistenza agli Utenti Finali, nei modi e termini di cui all'art. 9 (Utenti Finali).

3.2 Rendere il Sistema Gioblu disponibile per l'implementazione nelle Aree di Sosta, fornire una ragionevole assistenza nell'implementazione dello stesso, fornire i Servizi Gioblu nelle Aree di Sosta quando il Sistema Gioblu è implementato, registrare le operazioni

di sosta dell'Utente Finale o altre operazioni relative ai Servizi Erasmus.

3.3 Fornire a propria cura e spese, le infrastrutture (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Layout cartellonistica segnaletica) ed i servizi tecnici necessari per l'implementazione del Sistema Gioblu in un'Area di Sosta. In particolare, a scanso di equivoci, qualsiasi investimento hardware o software, o qualsiasi licenza di terzi che potrebbe essere necessaria al Concessionario/Ente per implementare il Sistema Gioblu nell'Area di Sosta sarà effettuata a cura e spese del Concessionario/Ente con l'espressa intesa che il medesimo Concessionario/Ente se ne costituirà custode con onere - a sua cura e spese - di installazione, controllo, manutenzione e riparazione.

Di conseguenza, alla cessazione - per qualsiasi ragione - del presente contratto, il Concessionario/Ente provvederà a sua cura e spese a tutte le spese di disinstallazione, rimozione ed eventuale smaltimento di tutte le infrastrutture fornite da Erasmus, di cui sopra.

3.4 Configurare le zone di sosta e i prezzi delle Tariffe di Sosta sulla base delle determinazioni ed indicazioni del Concessionario/Ente o del Proprietario, in conformità con quanto previsto alla Sezione 4.2.8 che segue.

3.5 Notificare, al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario appena ragionevolmente possibile, qualsiasi malfunzionamento o difetto di sistema del "Sistema Gioblu" che possa recare pregiudizio o violazione sostanziale del presente contratto.

3.6 Fornire al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario materiale informativo riguardante il Sistema Gioblu nella misura stabilita da Erasmus s.r.l.. Tale materiale informativo può consistere in materiale di marketing o articoli correlati, come immagini, opuscoli, espositori, ecc.

3.7 Fornire al Concessionario/Ente rapporti mensili sulle operazioni di sosta con esito positivo. Tali rapporti mensili possono essere forniti attraverso un'interfaccia dell'applicazione Gioblu.

4 Responsabilità del Concessionario/Ente

4.1 Il Concessionario/Ente, ovvero il Proprietario, è l'unico responsabile della custodia, funzionamento e gestione delle Aree di Sosta ed è unico responsabile della determinazione e riscossione delle Tariffe di Sosta (compresa l'attività degli ausiliari della sosta) nelle Aree di Sosta.

4.2 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario, si obbliga a:

4.2.1 Implementare il Sistema Gioblu nelle Aree di Sosta.

4.2.2 Effettuare qualsiasi investimento hardware o software, o acquisire qualsiasi licenza di terzi che possa essere necessaria affinché la Erasmus s.r.l.

possa implementare il Sistema Gioblu nelle Aree di Sosta.

4.2.3 Provvedere all'inserimento della propria impresa all'interno degli Enti Creditori del sistema PagoPA.

4.2.4 Attivare come partner tecnologico PagoPA dell'Ente/Concessionario la società Erasmus s.r.l..

4.2.5 Installare la segnaletica e sostenere i relativi costi come stabilito dalle Parti nella Sezione 8 (Segnaletica).

4.2.6 Assicurarsi che la disponibilità ad utilizzare i Servizi Gioblu sia chiaramente visibile agli Utenti Finali e ai potenziali Utenti Finali in aree come l'Area di Sosta, l'Area Segnaletica e qualsiasi altra area adiacente alle Aree di Sosta soggette al servizio.

4.2.7 Dare a Erasmus s.r.l. un preavviso minimo di 20 giorni lavorativi prima di attuare qualsiasi cambiamento nelle zone di sosta ovvero di variazione delle Tariffe di Sosta.

4.2.8 Verificare la correttezza della configurazione delle zone di sosta, delle Tariffe di Sosta e delle Commissioni praticate da Erasmus s.r.l..

Il Concessionario/Ente è responsabile di notificare immediatamente a Erasmus s.r.l. qualsiasi errore nell'implementazione delle zone di sosta, delle Tariffe di Sosta ovvero delle Commissioni praticate all'Utente Finale. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario è l'unico soggetto autorizzato alla verifica delle modifiche richieste utilizzando l'Interfaccia di Gioblu.

In particolare, è chiaro e pattuito che, Erasmus s.r.l. non potrà mai essere ritenuta responsabile per le richieste di modifica delle Tariffe di Sosta effettuate dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario o da qualunque persona che agisca in nome o per conto del Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario.

4.2.9 Accettare la registrazione dell'Utente Finale della sosta, o di altri Servizi nel "Sistema Gioblu", e conservare tale registrazione dell'Utente Finale come prova in caso di qualsiasi potenziale controversia tra l'Utente Finale e il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario: ciò a condizione che la registrazione nel Sistema Gioblu contenga informazioni sul numero di targa a cui è collegata la registrazione dell'Utente Finale, sui dati di localizzazione e sull'ora di inizio/fine sosta, a seconda del caso.

In caso di controversia, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario, se soccombente, rimborserà all'Utente Finale qualsiasi multa, costo di ispezione o Costo di Sosta e/o Commissione che, sulla base

delle registrazioni nel “Sistema GioBlu”, sia stato erroneamente e/o ingiustamente addebitato all’Utente Finale vittorioso nella controversia.

4.2.10 Nel caso in cui sorga una controversia tra un Utente Finale e il Concessionario/Ente o il Proprietario in merito a una multa, ovvero un costo di ispezione, e laddove l’Utente Finale dichiara (esplicitamente o implicitamente) che tale multa o costo di ispezione sia il risultato di un errore del “Sistema GioBlu”, il Concessionario/Ente o il Proprietario si obbliga altresì a collaborare in buona fede con Erasmus s.r.l. affinché sia esperito ogni tentativo di risolvere la controversia stragiudizialmente, e si obbliga a comportarsi in modo da evitare una pubblicità sfavorevole nei confronti della Erasmus s.r.l. e del “servizio GioBlu”.

4.2.11 Rimborsare direttamente - tenendo indenne Erasmus s.r.l. - qualsiasi Utente Finale per qualsiasi Costo di Sosta, multa, costo di ispezione e/o costo o onere simile (in tutto o in parte) pagabile a, ovvero riscosso da, oppure per conto e/o a causa ovvero in conseguenza di:

- (i) qualsiasi errore addebitabile al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: discrepanza di importi tra Tariffe di Sosta evidenziate nella segnaletica locale e le Tariffe di Sosta ufficiali imposte nella relativa area di sosta ovvero zone di sosta non correttamente implementate e/o servite da idonea segnaletica);
- (ii) qualsiasi errore di comunicazione tra il sistema del Concessionario/Ente o del Proprietario (incluso il sistema fornito dal Fornitore di Sistema o ASP, a seconda dei casi) e il “Sistema GioBlu”, imputabile al Fornitore di Sistema.

4.2.12 Informare Erasmus s.r.l. di qualunque cambiamento nell’hardware, nell’infrastruttura e nel software usata che possa, anche solo potenzialmente, influenzare l’uso o la fruibilità del “Sistema GioBlu” o dei servizi ad esso collegati in qualsiasi Area di Sosta. In tal caso il Concessionario/Ente si impegna a notificare preventivamente – ovvero a comunicare formalmente per iscritto - a Erasmus s.r.l. qualsiasi cambiamento di questo tipo il più presto possibile, e comunque entro e non oltre tre (3) mesi prima che i cambiamenti siano implementati.

4.2.13 ad astenersi dal rimuovere e/o dal modificare qualsiasi “Area di Sosta” attiva – come regolata dal presente contratto tra le Parti- senza previo accordo scritto.

5 Dichiarazioni e Garanzie

5.1 Ciascuna Parte dichiara di avere il pieno titolo, autorità e la capacità di stipulare il Contratto e di adempiere ai propri obblighi in esso previsti. Le Parti dichiarano inoltre che il Contratto è stato debitamente sottoscritto e scambiato, completo in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto, e che esso costituisce un obbligo valido e giuridicamente vincolante che può essere fatto valere nei confronti delle Parti ai sensi dei suoi termini.

5.2 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario dichiara e garantisce di possedere tutti i permessi e le altre autorizzazioni necessarie per fornire i propri servizi nelle Aree di Sosta e condurre la propria attività come viene ora svolta.

5.3 Il Concessionario/Ente, al fine di scongiurare ipotesi di visibilità sperequata fra Erasmus s.r.l. e suoi eventuali concorrenti, dichiara e garantisce che Erasmus s.r.l. e ogni altro suo concorrente ha ricevuto e riceverà pari trattamento e spazi di visibilità nelle aree oggetto del Contratto, e che per la durata del Contratto, nessun concorrente o potenziale concorrente della società Erasmus s.r.l. riceverà alcun vantaggio competitivo sleale o improprio.

A tal scopo il Concessionario/Ente garantisce che tutti gli attuali e/o futuri fornitori di servizio analogo a quello del presente contratto hanno e/o avranno pari spazio e visibilità e parità di condizioni di accesso all’utenza finale.

5.4 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario dichiara e garantisce di avere il pieno titolo e/o diritto di concedere a Erasmus s.r.l. la fruizione dei propri servizi nelle “Aree di Sosta” individuate in conformità con i termini del presente Contratto.

5.5 Ciascuna Parte dichiara che le dichiarazioni e garanzie che rilascia mediante la sottoscrizione del presente contratto sono vere, corrette, precise e complete alla data del Contratto e saranno vere, corrette, accurate e complete per l’intera durata del Contratto.

In caso di modifiche o variazioni durante la vigenza del presente contratto ogni parte si obbliga a darne comunicazione all’altra per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla modifica stessa.

6 Assenza di esclusiva

Nessuna disposizione del presente Contratto potrà impedire o limitare Erasmus s.r.l. dal continuare ad offrire e/o fornire liberamente, anche in futuro, i “servizi GioBlu” ad altri soggetti concessionari (Enti o Proprietari). Erasmus s.r.l., pertanto potrà liberamente fornire, senza alcun impedimento, i suoi servizi (incluso il “Sistema GioBlu”) ad altre parti terze rispetto al presente contratto, compresi – e senza limitazione a -

amministratori di parcheggi, operatori, proprietari, e concorrenti (reali o potenziali) del Concessionario/Ente.

7 Proprietà Intellettuale

7.1 Ad eccezione dei diritti espressamente concessi ai sensi del Contratto, nessuna disposizione del Contratto costituirà trasferimento o cessione – neanche parziale – dei diritti di Proprietà Intellettuale di ciascuna delle Parti, e una Parte non potrà vantare o rivendicare alcun diritto od interesse nei confronti dei diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte.

7.2 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità di qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale:

- (i) conferito alla Parte
- (ii) sviluppato da una Parte durante o successivamente alla cessazione del Contratto e
- (iii) ogni e qualsiasi modifica, miglioramento, aggiornamento ed opera (anche informatica) realizzata avvalendosi degli strumenti informatici (software) già protetti da diritti di Proprietà Intellettuale della Parte. Inoltre le Parti manterranno (rispettivamente ed indipendentemente) i diritti, il titolo e gli interessi relativi ai dati riservati e/o sensibili (comunque non pubblici e protetti da riservatezza) generati dall'uso da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario e dell'Utente Finale (essendo inteso e chiarito che tali dati saranno indicati quali "Dati della Transazione").

Eramus s.r.l. avrà il diritto ad usare e servirsi dei "Dati della Transazione" nella maniera necessaria ed utile per monitorare, sviluppare e migliorare i "Servizi GioBlu", nonché per qualunque altra finalità entro i limiti di legge, sia durante che dopo il termine di Durata del presente Contratto, a condizione che tali dati siano anonimizzati, non identificabili ed altrimenti resi non associabili o collegabili con il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario.

7.3 Eramus s.r.l. concede al Concessionario/Ente, ovvero al Proprietario, per la durata del Contratto, una licenza di uso non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile, priva di royalty, limitata e revocabile (parzialmente o totalmente), di utilizzo ed esposizione di marchi, ragioni sociali ed altri simboli di proprietà di Eramus s.r.l. al solo scopo di identificare e pubblicizzare Eramus s.r.l. e la fornitura dei "Servizi GioBlu" all'interno delle Aree di Sosta nell'ambito territoriale del Contratto. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario non potrà usare o esporre tali marchi, nomi commerciali o simboli in modi o contesti diversi onde indurre la percezione che ciò sia lesivo degli interessi di Eramus s.r.l. ovvero che tali usi – comunque non autorizzati – possano arrecare pregiudizio loro distintività o validità. Il

Concessionario/Ente non potrà utilizzare o esporre i marchi, le denominazioni commerciali e gli altri simboli di Eramus s.r.l. in modi o contesti tali da ingenerare negli "Utenti finali" una percezione negativa degli interessi di Eramus s.r.l..

7.4 Eramus s.r.l. si obbliga a tenere indenne e/o risarcire il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario per qualsiasi danno fosse accertato con sentenza definitiva (passata in giudicato) resa da un tribunale competente in favore di qualsiasi soggetto terzo – rispetto al presente Contratto – che statuisca che l'uso o l'esposizione da parte dell'Ente/Concessionario, ovvero del Proprietario, dei marchi, ragioni sociali ed altri simboli di proprietà di Eramus s.r.l. in conformità con la Sezione 7.3 sopra, costituisce violazione ovvero un'appropriazione indebita di qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di terzi, incluso qualsiasi brevetto, diritto d'autore, marchio, o segreto commerciale, nel Territorio o Territori come stabiliti nel Contratto.

7.5 Il Concessionario/Ente con il presente Contratto concede – senza corrispettivo alcuno – alla Eramus s.r.l., per tutta la durata del Contratto, il libero uso di nomi e simboli di sua proprietà ovvero allo stesso riconducibile, affinché Eramus s.r.l. possa informare ogni potenziale "Utente Finale" che il Concessionario/Ente aderisce ai "Servizi GioBlu" nonché al fine di inserire il Concessionario/Ente nell'elenco degli Enti serviti dai "Servizi GioBlu" anche in altre aree del territorio italiano. Tale concessione è rilasciata con divieto di usi difformi e non pertinenti dalle finalità del Contratto.

Eramus s.r.l. non userà o esporrà marchi, nomi commerciali o simboli associati all'Ente/Concessionario in alcun modo o contesto che sia lesivo degli interessi del Concessionario/Ente.

7.6 Il Concessionario/Ente indennizzerà, e terrà indenne la società Eramus s.r.l. (inclusi i suoi funzionari, amministratori e dipendenti) per qualsiasi pregiudizio che la stessa avrà subito, come altresì per qualsiasi costo e spesa (incluse le spese legali) sostenuto in conseguenza di qualsiasi reclamo, causa o procedimento giudiziario intentato contro qualsiasi soggetto dipendente o facente capo alla Eramus s.r.l. (inclusi, ma senza limitazione a: amministratori, dipendenti, clienti, o altre parti) basato su qualsiasi addebito o doglianza circa l'uso, la vendita, la distribuzione, o altra cessione, ovvero utilizzo di sistemi o diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti al Concessionario/Ente, ovvero a qualsiasi fornitore con cui il Concessionario/Ente stia collaborando.

8 Segnaletica

8.1 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario autorizza Eramus s.r.l. ad esporre le informazioni relative alla possibilità di utilizzare i "Servizi GioBlu" nell'Area di Sosta. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario farà

del suo meglio per esporre, illustrare e promuovere nei confronti dei potenziali utenti l'uso dei "Servizi Gioblu". Tale esposizione può essere fatta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo o limitativo, posizionando la segnaletica di Erasmus sui parchimetri ovvero sui cartelli stradali del Concessionario/Ente e su altre relative aree, siano esse digitali o fisiche, (incluse le aree future) dove esse siano visibili agli Utenti Finali ed ai potenziali Utenti Finali e ovunque si possano trovare informazioni relative alla gestione della sosta: tali aree sono da considerarsi "Area Segnaletica" ai fini del presente Contratto.

8.2 Qualora il Concessionario/Ente realizzi nuove aree di sosta a pagamento nel proprio territorio si obbliga a darne tempestiva comunicazione ad Erasmus s.r.l. affinché la medesima società predisponga e fornisca tutto il materiale di cui all'art. 3.3 ed il Concessionario/Ente lo installi.

Nelle aree di sosta a pagamento di eventuale nuova realizzazione, il Concessionario/Ente si obbliga a garantire ad Erasmus s.r.l. pari condizioni di visibilità, e fruibilità per ogni potenziale "Utente Finale", come pattuito ai sensi dell'art. 5.3.

In difetto, ovvero laddove Erasmus s.r.l. individuasse situazioni di sperequazione rispetto ad altri fornitori di servizio analogo a quelli prestati con il presente Contratto, il Concessionario/Ente si obbliga ad eliminare immediatamente, a semplice richiesta, gli eventuali squilibri sperequanti fermo restando che il Concessionario/Ente rimarrà responsabile per ogni pregiudizio che Erasmus s.r.l. possa subire e quantificare in conseguenza di tali eventuali squilibri.

8.3 Erasmus s.r.l. è responsabile della fornitura al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario del layout del materiale segnaletico nella misura che Erasmus s.r.l., in base alla propria esperienza commerciale, ritenga appropriata e sosterrà i costi di produzione di tale layout del materiale segnaletico.

8.4 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario è responsabile per la custodia e manutenzione del materiale segnaletico di cui al paragrafo che precede e si obbliga a sostenere i costi relativi all'installazione, al montaggio e all'esposizione della segnaletica e del materiale segnaletico, così come qualsiasi costo di produzione per la sostituzione della segnaletica (ad es. a causa di danni). In particolare, laddove l'installazione ed il montaggio della segnaletica richieda e l'ottenimento di qualsiasi permesso e/o autorizzazione amministrativa, e salvo ove diversamente concordato tra le Parti, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario documenterà ad Erasmus s.r.l. l'avvenuto rilascio del/dei permesso/i e/o della relativa autorizzazione amministrativa. Inoltre, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario si obbliga, costituendosi responsabile, a farsi carico dei costi relativi

allo smontaggio della segnaletica e del materiale segnaletico e al loro corretto smaltimento, ad esempio in caso di cessazione e/o risoluzione del Contratto, ovvero se la segnaletica venga cambiata/sostituita per altre ragioni, salvo ove diversamente concordato tra le Parti.

8.5. i costi e le imposte sulla pubblicità saranno a carico del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario e nessuna somma potrà essere richiesta alla Erasmus s.r.l. per l'esposizione del materiale.

8.6 posto che fra le dotazioni che saranno fornite da Erasmus s.r.l. è incluso lo strumento informatico WebApp di verifica di autenticità dei QRcode forniti ed esposti, Erasmus s.r.l. raccomanda al Concessionario/Ente verifiche frequenti, ferma restando la facoltà del Concessionario/Ente di stabilire a propria insindacabile discrezione la periodicità dei controlli e monitoraggi.

Il Concessionario/Ente si obbliga, dunque, a monitorare regolarmente l'autenticità e lo stato di conservazione della segnaletica fornita da Erasmus s.r.l. nonché a segnalare tempestivamente ad Erasmus s.r.l. qualsiasi caso di manomissione, alterazione o contraffazione rilevata nelle Aree di Sosta o nelle Aree Segnaletiche.

Tale obbligo comprende anche la verifica visiva periodica e l'adozione di misure idonee a prevenire l'utilizzo improprio o fraudolento della segnaletica nelle "aree di Sosta".

8.7 In ogni caso di manomissione e/o alterazione del materiale segnaletico (come fornito da Erasmus s.r.l. in base al presente contratto) successivo all'installazione da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario, Erasmus s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di alcuna contestazione, reclamo e/o richiesta eventualmente formalizzata da parte di alcun "Utente Finale".

Parimenti, Erasmus s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile – né potrà essere chiamata in garanzia dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario - in caso di procedimenti di Opposizione a Sanzione amministrativa radicati da "Utenti Finali" per omesso o parziale pagamento della "Tariffa di sosta".

Il Concessionario/Ente ovvero il proprietario, dunque, esonerano espressamente Erasmus s.r.l. da ogni responsabilità conseguenti a manomissioni e/o alterazioni – non autorizzate - della segnaletica nelle "Aree di Sosta" successivi alla fornitura della segnaletica.

9 Utenti Finali

9.1 Gli Utenti Finali accedono ed usufruiscono del "Servizio Gioblu" tramite WebApp che gli stessi devono autonomamente visualizzare sui propri apparati. Tutti i costi di commissione legati all'utilizzo della WebApp necessaria e sufficiente ad avvalersi del "Servizio Gioblu" sono stabiliti da Erasmus s.r.l. a sua esclusiva discrezione. Il Concessionario/Ente prende atto riconosce e concorda

di non avere alcun diritto rispetto al rapporto di clientela tra ciascun "Utente Finale" e la società Erasmus s.r.l. per l'uso dei "Servizi GioBlu" e del "Sistema GioBlu"

9.2 Erasmus s.r.l. manterrà in ogni momento il diritto di precludere o far cessare la fruibilità dei, ovvero di recedere dai "Servizi GioBlu", ovvero di terminare la relazione con ciascun "Utente Finale" in conformità con il contratto applicabile.

10 Pagamento

10.1 Tutte le "Tariffe di Sosta" imposte agli "Utenti Finali" saranno rimosse dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario.

10.2 Con il pagamento al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario della "Tariffa di Sosta" dovuta, l'Utente Finale è liberato dai suoi obblighi nei confronti del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario relativamente alle "Tariffe di Sosta".

10.3 Spetta al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario contabilizzare e pagare l'eventuale IVA relativa alla concessione dell'Area di Sosta all'Utente Finale qualora applicabile.

10.4. le parti si danno atto reciprocamente, pattuiscono ed accettano che il pagamento della commissione da parte dell'Utente Finale per l'utilizzo di qualsiasi "Servizio GioBlu" costituisce rapporto contrattuale che si instaura unicamente tra ciascun "Utente Finale" ed Erasmus s.r.l., di conseguenza il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario rinuncia a qualsiasi rivendicazione o diritto inerente o connesso con l'utilizzo da parte di ciascun "Utente Finale" di ogni e qualsiasi "Servizio GioBlu" inerente a qualsiasi "Area di sosta" assistita mediante il presente Contratto.

11 Indennità e Limitazioni di Responsabilità

11.1 Erasmus s.r.l. potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni – contrattuali ovvero extracontrattuali – che il Concessionario/Ente avrà provato essere causati dall'uso dei "Servizi GioBlu" solo e unicamente entro i limiti di quanto eventualmente fatturato ed incassato sulle aree di sosta del Concessionario/Ente nei 12 (dodici) mesi precedenti all'eventuale evento dannoso che il Concessionario/Ente proverà di aver liquidato al soggetto terzo eventualmente danneggiato dall'utilizzo dei "Servizi GioBlu" e limitatamente alle "Aree di sosta" ove tale servizio risulterà attivo.

In particolare, laddove il danno abbia avuto luogo entro 12 (dodici) mesi dall'inizio delle attività del Contratto, Erasmus s.r.l. non potrà comunque essere tenuta responsabile per somme superiori a dodici (12) volte la Commissione mensile media dell'utente finale per il periodo in cui sono stati forniti i "Servizi GioBlu" sulle aree di sosta del Concessionario/Ente.

Per ulteriore chiarezza fra le parti, la Commissione annuale di cui al presente Art. 11.1 esclude qualsiasi "Tariffa di Sosta" fissata dal Concessionario/Ente nelle "Aree di Sosta" servite dai "servizi GioBlu" ai sensi del presente Contratto per conto del Concessionario/Ente.

11.2 È inteso e pattuito fra le parti che Erasmus s.r.l. non è, né sarà, ritenuta responsabile per eventuali danni indiretti o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto, perdita di entrate, perdita di dati, perdita di affari, perdita di avviamento, perdita dovuta all'interruzione dell'attività e qualsiasi altro reclamo da parte di terzi al presente Contratto.

11.3 Ogni Parte del Contratto farà sforzi commercialmente ragionevoli per prevenire o mitigare qualsiasi perdita, danno, costo o spesa rispetto ai quali potrebbe essere avanzata una richiesta di risarcimento ai sensi del Contratto.

11.4 Nessuna delle Parti avrà diritto a presentare un reclamo ai sensi del Contratto a meno che il medesimo reclamante contrattuale non abbia dato preventiva comunicazione scritta di reclamo indirizzato alla Parte inadempiente, descrivendo in modo ragionevolmente dettagliato la natura della propria doglianza e, per quanto possibile, il calcolo della perdita reclamata: tale reclamo dovrà essere notificato all'altra Parte entro sessanta (60) giorni da quando la Parte reclamante ha scoperto i fatti e le circostanze che danno origine al reclamo.

11.5 Nessuna previsione del Contratto escluderà o limiterà la responsabilità di una Parte per frode o dichiarazione fraudolenta, colpa grave o dolo nei confronti dell'altra.

11.6 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario sarà responsabile nei confronti di Erasmus s.r.l. delle prestazioni dei suoi eventuali subappaltatori, rendendosi responsabile senza riserve delle loro condotte.

In particolare, l'esistenza di subappaltatori per le aree di sosta, anche ove sopravvenisse durante la vigenza del presente contratto, dovrà essere comunicata per iscritto dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario ad Erasmus s.r.l. entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività concesse in subappalto.

11.7 Nel caso in cui una Parte venga a conoscenza di qualsiasi reclamo, azione, causa, ecc., reale o minacciata, per la quale l'altra Parte potrebbe essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 11 delle presenti Condizioni Generali, tale Parte dovrà, senza ritardo, dare comunicazione scritta all'altra Parte di tale reclamo, azione, causa, ecc. e fornire l'assistenza che l'altra Parte potrà ragionevolmente richiedere per difendere tale reclamo, azione, causa, ecc.

11.8 In caso di mancata comunicazione da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario, di episodi

di manomissione, alterazione o contraffazione della segnaletica, come previsto all'articolo 8.6, Erasmus s.r.l. sarà automaticamente manlevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante da tale omissione: in particolare, ciò include – senza limitazioni – ogni richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, contestazioni, sanzioni o altri oneri.

11.9 Erasmus s.r.l. è esonerata da qualsivoglia responsabilità in caso di disservizi o problemi causati da Pagopa o PSP accreditati; il Concessionario/Ente pertanto dovrà rivalersi direttamente su quest'ultimi.

12 Incontri e collaborazione

Per garantire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, le Parti convengono, qualora si renda necessaria, di tenere riunioni di stato di avanzamento di esecuzione del contratto con cadenza trimestrale. In tali riunioni le Parti valuteranno e discuteranno le dinamiche evolutive attuali e potenziali del Contratto, onde consentire un sempre più armonico successo della collaborazione.

13 Disposizioni speciali

Per le "Aree di Sosta" che prevedono dei sistemi di pagamento tramite riconoscimento di targa sono previste speciali disposizioni che verranno disciplinate in base alle esigenze specifiche del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario mediante specifiche ed ulteriori disposizioni e appendici contrattuali.

14 Durata e Risoluzione

14.1 Il Contratto entrerà in vigore alla Data di sottoscrizione e Decorrenza ed avrà durata e sarà in vigore per sette anni, con espresso patto di tacito rinnovo per ugual periodo in caso di mancata comunicazione di cessazione del contratto da eseguirsi a mezzo racc.ta a/r ovvero P.E.C. entro sei mesi antecedenti alla scadenza naturale.

14.2 Le parti si danno reciprocamente atto e pattuiscono che, in considerazione delle obbligazioni reciproche assunte e degli investimenti iniziali che le stesse comportano, durante i trentasei (36) mesi iniziali del Contratto (la "Durata Iniziale") il Contratto non potrà essere risolto né potrà procedersi a recesso. Successivamente al Periodo Iniziale, una Parte potrà recedere dal o risolvere il Contratto mediante preavviso all'altra Parte di sei (6) mesi.

14.3 Tuttavia, nonostante la specifica pattuizione di cui all'art. 14.2, una Parte può avvalersi e comunicare in qualsiasi momento la risoluzione immediata del Contratto, mediante comunicazione scritta dalla Parte adempiente se la Parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e con l'eccezione di cui al successivo punto 14.3(i), in cui si applica l'articolo 1454 del Codice Civile, laddove la parte inadempiente:

(i) commette "Violazione Sostanziale" di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto: e, nel caso di una violazione suscettibile di rimedio, se la parte inadempiente non pone rimedio alla stessa violazione contestata, ovvero non fornisce idonea e puntuale spiegazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione;

(ii) commette molteplici, o ripetute violazioni non sostanziali dei termini del Contratto indipendentemente dal fatto che la Parte inadempiente abbia rimediato alle violazioni ripetute in conformità all'art. 14.3 (i) che precede; ovvero

(iii) diventa e/o viene dichiarata insolvente, viene dichiarata fallita o stipula un concordato o convoca un'assemblea dei suoi creditori; viene emesso un ordine o viene approvata una delibera di ammissione alla amministrazione o liquidazione; cessa l'attività o sospende il pagamento dei suoi debiti; stipula un accordo volontario di ripianamento del debito, ovvero un concordato con o a beneficio dei suoi creditori.

14.4 La Parte che intende invocare la violazione del Contratto deve presentare immediatamente, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi un reclamo scritto alla Parte inadempiente dopo essere venuta a conoscenza della violazione.

In difetto di tempestiva contestazione, ovvero in caso di contestazione tardiva, l'inadempimento lamentato non potrà essere annoverato fra le violazioni di cui al paragrafo 14.3 (ii) idonee ad accedere alla risoluzione anticipata del Contratto.

14.5 Al momento della risoluzione, Erasmus s.r.l. cesserà la fornitura dei "Servizi Gioblu" nelle "Area di Sosta" e l'Operatore cesserà immediatamente di rendere disponibili i "Servizi Gioblu" in tutte le "Aree di Sosta".

14.6 Tuttavia, nonostante la risoluzione e/o cessazione del Contratto gli artt. 7 (Proprietà Intellettuale), 16 (Riservatezza), 19 (Avvisi), e 20 (Legge Applicabile e Controversie) rimarranno efficaci e vincolanti e resteranno in vigore tra le Parti successivamente alla risoluzione per 10 (dieci) anni dalla data di cessazione del Contratto.

14.7 la risoluzione del Contratto non si estenderà automaticamente ad ogni e ciascun Addendum e/o appendice Paese stipulato da una Parte, ovvero da un suo Affiliato, a meno che le parti dell'Addendum e/o dell'appendice Paese abbiano confermato per iscritto che anche lo specifico Addendum e/o appendice Paese viene dichiarato risolto o cessato.

14.8 Ferma restando la pattuizione di cui all'art. 14.2, tuttavia, Erasmus s.r.l. potrà valersi della risoluzione immediata del Contratto se più del 50% (cinquanta per cento) delle azioni dell'Operatore o del Proprietario, o il controllo societario dello stesso, sia direttamente o

indirettamente acquisito da un concorrente (diretto o indiretto) di Erasmus s.r.l. ovvero se un soggetto terzo ottenga il “Controllo” o la proprietà dell'Operatore o del Proprietario e sia probabile che tale nuova proprietà o “Controllo”, secondo la insindacabile opinione di Erasmus s.r.l. influisca negativamente sui suoi affari. In ogni caso, L'Operatore si obbliga a comunicare immediatamente a Erasmus s.r.l. qualsiasi cambiamento di proprietà, assetto o “Controllo” in favore di soggetti terzi al presente Contratto, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia un concorrente di Erasmus s.r.l. o meno.

14.9 La risoluzione del Contratto (per qualsiasi motivo) non pregiudicherà alcun diritto o obbligo assunto da una Parte prima della data di risoluzione del Contratto. Infine nel caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Ente/Concessionario, lo stesso sarà tenuto a rimborsare alla Erasmus ogni spesa sostenuta sino alla data di risoluzione.

15 Protezione dei Dati

Le Parti si impegnano a rispettare l'accordo sulla protezione della riservatezza e dei dati che è incorporato nel Contratto come da Appendice.

16 Riservatezza

16.1 Una Parte può, ai fini del Contratto, rivelare “Informazioni Riservate” all'altra Parte affinché tale Parte:

- (i) usi, ovvero perché si organizzi per raggiungere, lo stesso livello di protezione (che non deve essere inferiore ad un livello ragionevole in ottemperanza alle norme vigenti in materia) per proteggere la riservatezza, e per prevenire l'uso non autorizzato o la divulgazione di tale “Informazione Riservata” che la Parte usa per proteggere le informazioni di sua proprietà intellettuale e confidenziali, e
- (ii) non usi tale “Informazione Riservata” per nessun altro scopo estraneo ovvero non inerente all'adempimento di questo Contratto ovvero per finalità non espressamente disciplinate da questo Contratto.

16.2 Qualsiasi “Informazione Riservata” comunicata da una Parte all'altra è strettamente confidenziale e non può, direttamente o indirettamente, essere divulgata dalla Parte ricevente a soggetti terzi rispetto al presente Contratto, con le seguenti eccezioni, specificamente pattuite ed approvate dalle parti:

- (a) la Parte rivelante/trasmittente ha espressamente acconsentito ed autorizzato per iscritto a tale divulgazione,
- (b) la divulgazione è eseguita per esigenze legate agli incarichi dei dipendenti, consulenti professionali, revisori e consulenti delle parti al fine di consentire, o implementare, l'adempimento del Contratto: segnatamente, per quanto riguarda Erasmus s.r.l., ciò

include qualsiasi dipendente, consulente professionale, revisore e/o consulente della Erasmus s.r.l.;

(c) se la divulgazione e/o trasmissione debba essere eseguita in ottemperanza a qualsiasi legge applicabile in Italia, in conseguenza di ovvero ottemperanza a qualsiasi ordine di tribunale o autorità giurisdizionale o di Pubblica Sicurezza competente, ovvero

(d) sia necessario al soggetto terzo che ne ha richiesto la divulgazione al fine di esercitare i propri diritti ai sensi del Contratto o per adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto.

Le “Informazioni Riservate” coperte da confidenzialità e/o riservatezza non comprendono le informazioni:

- (i) che sono, o diventano, di pubblico dominio per motivi diversi da una violazione della presente Sezione pattuizione (articolo);
- (ii) che sono state ottenute da un terzo senza violazione di un obbligo di riservatezza; e
- (iii) informazioni che il terzo può dimostrare di aver sviluppato e/o ricevuto indipendentemente dalle Parti con mezzi diversi dall'accesso alle “Informazioni Riservate”.

16.3 Alla scadenza, cessazione o alla risoluzione del “Contratto”, la Parte che le avrà ricevute dovrà prontamente distruggere o restituire alla Parte rivelatrice tutte le “Informazioni Riservate” relative al Contratto ricevute dalla Parte rivelatrice che sono in suo possesso o controllo, a meno che la conservazione ed uso di tali informazioni siano necessarie o sufficienti per finalità di backup o di revisione contabile comunque necessarie per la cessazione del Contratto.

17 Forza maggiore

17.1 Una Parte sarà esonerata da responsabilità per inadempimento, o parziale adempimento di qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto durante il periodo, e nella misura in cui il dovuto adempimento dello stesso da parte della Parte sia impedito a causa di qualsiasi circostanza al di fuori del suo ragionevole controllo: ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, inondazioni o altri disastri naturali, atti di guerra, azioni terroristiche, conflitti di lavoro, guasti, interruzioni o ritardi nella rete telefonica, di Internet o altre reti di comunicazione, restrizioni nel traffico generale, incidenti, esplosioni, disturbi, legislazione o misure prese dalle autorità governative.

17.2 La Parte colpita dovrà comunicare formalmente, per iscritto, all'altra Parte l'evento di Forza Maggiore il più presto possibile.

18 cessione del contratto

18.1 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario consente ad Erasmus s.r.l., espressamente e

preventivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 comma I Cod. Civ., di cedere tutti i diritti ed obblighi nascenti dal presente contratto ad altra persona fisica o giuridica previa comunicazione formale, nei modi di cui all'art. 20.1 e presso i recapiti di cui all'art. 20.4.

18.2 il Cessionario, dunque, subentrerà nei diritti ed obblighi di Erasmus s.r.l., con contestuale liberazione da ogni obbligo a carico e diritto in favore di quest'ultima (Cedente).

19 Varie

19.1 Il Contratto costituisce l'insieme degli accordi e pattuizioni, nonché il sinallagma, tra le Parti per quanto riguarda l'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi orali o scritti, gli impegni e/o gli obblighi tra le Parti per quanto riguarda il suo oggetto.

19.2 Per espressa pattuizione fra le parti, Erasmus s.r.l. ha facoltà di trasferire il Contratto (in tutto o in parte) a persona (fisica o giuridica) che designerà, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione e/o avviso scritto al Concessionario/Ente.

Se il Contratto, o qualsiasi parte di esso, viene ceduto, assegnato o trasferito ad un soggetto terzo, il cedente dovrà assicurare che il cessionario si obblighi ad adempiere tutte le clausole e pattuizioni del Contratto.

19.3 A meno che non sia esplicitamente e specificamente indicato nel Contratto, qualsiasi modifica del Contratto dovrà avere forma scritta e non avrà alcun effetto se non approvata e firmata da entrambe le Parti.

19.4 Le Parti sono e permangono indipendenti l'una dall'altra, e nessuna previsione del presente Contratto può essere interpretata in modo da costituire o nominare una delle Parti come agente, socio, joint venturer o rappresentante dell'altra Parte a qualsiasi scopo, non è concesso ad alcuna delle Parti alcun diritto o autorità di assumere o creare qualsiasi obbligo o responsabilità, esplicita o implicita, in nome o per conto dell'altra, né è concesso il potere dell'una di vincolare l'altra Parte in qualsiasi modo o maniera, se non esplicitamente indicato e pattuito nel Contratto.

19.5 I titoli degli articoli del Contratto sono per mera comodità di riferimento e non devono in alcun modo limitare o influenzare il significato o l'interpretazione delle disposizioni del Contratto.

20 Avvisi

20.1 Tutti gli avvisi o le altre comunicazioni fornite ai sensi o in relazione al Contratto devono avere forma scritta ed essere consegnati di persona o tramite corriere o inviati per posta raccomandata o certificata o email all'indirizzo dell'altra Parte come indicato nel Contratto o comunicato/notificato in data successiva, in conformità con il Contratto, e saranno considerati ricevuti dalla Parte destinataria:

- (i) se consegnati per corriere o di persona: il giorno della consegna;
- (ii) se consegnati con lettera raccomandata: tre (3) giorni lavorativi dopo la consegna della lettera raccomandata; e
- (iii) se inviati per email: una volta che il destinatario abbia specificamente confermato la ricezione di tale e-mail (le conferme automatiche non sono considerate come una ricezione);
- (iv) se inviati mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) dal momento in cui viene recapitata alla casella del mittente la ricevuta di CONSEGNA della comunicazione.

20.2 Qualsiasi avviso alla Erasmus s.r.l. che si riferisce agli artt. 7 (Proprietà Intellettuale), 11 (Responsabilità), 14 (Durata e Risoluzione), dovrà, in aggiunta alla Sezione 19.1, altresì essere consegnato di persona o tramite corriere o inviato per posta raccomandata o certificata all'Ufficio Legale presso la sede legale di Erasmus s.r.l..

20.3 Previo avviso in conformità alla presente Sezione, una Parte può notificare all'altra Parte un cambiamento del proprio nome, indirizzo o altre informazioni, dopo di che tale cambiamento di nome, indirizzo o altre informazioni si applicherà agli avvisi effettuati ai sensi del Contratto.

20.4 I recapiti presso cui saranno considerate valide le comunicazioni formali sono i seguenti:

- Concessionario/Ente ovvero proprietario
- Erasmus s.r.l.

Parimenti, eventuali modifiche dei sopra indicati recapiti avranno effetto nei termini previsti dall'art. 20.1.

21 Oneri e tasse sulla pubblicità

Il Concessionario/Ente esonera Erasmus s.r.l. da ogni onere e/o tassa pubblicitaria presente o futura anche nell'ipotesi in cui le "aree di Sosta" siano date in concessione a soggetti terzi di diritto privato, ivi compreso – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – società municipalizzate e/o altri soggetti di diritto privato compartecipati dal Concessionario/Ente.

In ogni caso il Concessionario/Ente si obbliga a manlevare Erasmus s.r.l. da ogni richiesta di pagamento di oneri e/o tasse sulla pubblicità eventualmente richieste da terzi rispetto al presente Contratto e, comunque, il Concessionario/Ente si obbliga al rimborso integrale di quanto Erasmus s.r.l. avrà versato a tali titoli, a semplice richiesta ed esibizione della prova di pagamento da parte di Erasmus s.r.l. senza eccezioni.

22 Legge Applicabile e Controversie

22.1 Il Contratto sarà regolato da e interpretato in conformità con le leggi italiane, senza riferimento ai suoi principi sul conflitto di legge.

22.2 Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al Contratto, o la violazione, risoluzione o invalidità dello stesso, sarà definitivamente devoluta al foro esclusivo del Tribunale di Roma.

Roma lì 19/05/2026

Ente

Eramus srl

PROTEZIONE DEI DATI – APPENDICE (Di seguito “Appendice”)

PARTE 1: QUADRO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

2. DESCRIZIONE DEI TIPI DI COLLABORAZIONE

Segue la descrizione dei diversi tipi di collaborazione specifici per la fornitura dei Servizi GioBlu.

Il Contratto e le relative modifiche e/o appendici, specificano quali di questi tipi di collaborazione si applicano tra le Parti.

Ciascuna delle Parti è responsabile di segnare nei propri registri interni quale dei tipi di collaborazione di cui al presente Contratto li riguarda. L'elenco dei tipi di collaborazioni può essere soggetto a modifiche per via dei futuri sviluppi di nuove tecnologie di parcheggio e/o di nuovi Servizi GioBlu.

Parcheggio su strada ed Esecuzione

Le informazioni fornite da un cliente (“Automobilista”) che intende parcheggiare la sua auto per avviare il parcheggio nella Web APP costituiscono Dati Personali per il cui trattamento GioBlu/Eramus è il Titolare.

Quando un Operatore (o un subappaltatore cui il fornitore ha assegnato l'incarico) esegue il controllo dell'esecuzione per verificare se l'automobilista ha pagato la tariffa di parcheggio per la sua auto, l'Operatore invia a Eramus una richiesta di informazioni relativa al numero di targa dell'Automobilista.

Se il numero di targa appartiene ad un Automobilista che ha avviato il parcheggio con la Web APP di GioBlu, lo scambio di informazioni costituisce una divulgazione di Dati Personali tra due Titolari del trattamento dei dati.

Ricerche della Piattaforma GioBlu Web

Per quanto riguarda le ricerche nella piattaforma GioBlu Web condotte dall'Operatore, Ente/Concessionario, quest'ultimo invia una richiesta con informazioni relative al numero di targa di un Automobilista a Eramus.

Se il numero di targa appartiene a un Automobilista che ha avviato un parcheggio con la Web APP di Eramus, lo scambio di informazioni costituisce una divulgazione di Dati personali tra due Titolari del trattamento.

Tuttavia, se il numero di targa che l'Operatore invia a Eramus non appartiene a un Automobilista che ha o che ha avuto una transazione di parcheggio in corso con la Web APP GioBlu, l'Operatore ha inviato a Eramus Dati Personali del cui trattamento Eramus non è un Titolare. Di conseguenza, in tale caso l'Operatore è il Titolare del trattamento dei dati, ed Eramus è il Responsabile del trattamento, per il trattamento del numero di targa.

Dati personali appartenenti a dipendenti della controparte o altri soggetti che lavorano per la Parte

Le Parti possono trattare Dati personali appartenenti ai dipendenti dell'altra Parte (o altri soggetti che lavorano

per la Parte stessa) affinché le Parti possano amministrare il rapporto contrattuale.

Ciascuna Parte è Titolare del trattamento per il proprio trattamento di Dati personali raccolti dalla controparte. Se i Dati personali sono forniti da una delle Parti all'altra e non dal soggetto stesso, le disposizioni contenute nella Parte 2 (Divulgazione di dati personali) della presente Appendice si applicheranno alla divulgazione di tali dati personali.

2. DEFINIZIONI

Nella presente Appendice, i seguenti termini avranno i seguenti significati.

Termini indicati tra virgolette non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

“Contratto” indica il contratto sottoscritto dalle Parti per la fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili (“Servizi GioBlu”).

Il termine Contratto comprende il contratto che regola la fornitura di servizi di parcheggio tramite dispositivi mobili in forza tra le Parti al momento della sottoscrizione della presente Appendice ed i futuri contratti che sostituiranno l'accordo corrente relativamente alla fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili.

“Leggi applicabili” significa leggi e regolamenti UE e leggi specifiche di ciascuno Stato membro che di volta in volta si applicano al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati;

“Leggi applicabili in materia di protezione dei dati” significa tutte le norme e i regolamenti, inclusi quelli emessi dalle autorità di controllo competenti, a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e, in particolare, il loro diritto alla privacy relativamente al Trattamento dei Dati personali che si applicano di volta in volta alle Parti, incluse le norme sulla protezione dei dati e i regolamenti che implementano la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e, a partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (il “GDPR”);

“Titolare del trattamento”, “Interessato”, “responsabile del trattamento”, “Trattamento”, “Dati personali”, “Violazione dei dati personali”, e “Categorie speciali di dati personali” avranno il significato indicato nel GDPR;

“Richiesta dell'interessato” indica una richiesta proveniente da un Interessato volta a esercitare un diritto di cui alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati; “Divulgatore” indica una Parte che divulga Dati personali all'altra Parte in conformità con l'Appendice;

“Data di entrata in vigore” avrà il significato indicato nel preambolo della presente Appendice sulla Protezione dei dati;

“Automobilista” avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

“Ricevente” indica una Parte che riceve Dati personali dall’altra Parte in conformità con la presente Appendice;

“Paese terzo” indica un Paese che non è Membro dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE);

“Area di sosta” avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

“Finalità consentite” indica le finalità definite nell’Allegato 1 e coerenti con i termini del Contratto;

“Autorità di controllo” indica una pubblica autorità indipendente stabilita da uno Stato membro in ottemperanza dell’Articolo 51 del GDPR;

PARTE 2: DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

3. INTRODUZIONE

3.1 In relazione a qualsiasi divulgazione di Dati personali di cui alla presente Appendice, le Parti riconoscono che ciascuna di esse agirà come distinto Titolare del trattamento in relazione ai Dati personali che tratterà.

3.2 Le Parti soddisferanno i rispettivi obblighi secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per quanto attiene il relativo trattamento di Dati personali.

4. DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

4.1 Quando agisce da divulgatore, ciascuna delle Parti:

4.1.1 divulgherà Dati personali unicamente per le finalità consentite o per finalità che non sono incompatibili con tali finalità consentite;

4.1.2 garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali, che la divulgazione dei Dati personali al ricevente implica, in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

4.1.3 garantirà che il trattamento dei Dati personali implicato nella divulgazione al Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell’articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell’articolo 6 del GDPR;

4.1.4 divulgherà solo Categorie speciali di Dati personali al Ricevente, laddove necessario per le Finalità consentite, e solo avendo ottenuto il previo consenso esplicito dagli Interessati specifici o, alternativamente, avendo stabilito una base legale alternativa per la divulgazione secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

4.1.5 garantirà che la divulgazione di Dati personali al Ricevente sia coperta da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICEVUTI

5.1 Quando agisce da Ricevente, ciascuna delle Parti:

5.1.1 garantirà che i Dati personali ricevuti dal Divulgatore non siano trattati per uno scopo incompatibile con le Finalità consentite (se non per ottemperare a richieste secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili cui il Ricevente è soggetto);

5.1.2 garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali ricevuti da parte del Ricevente in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

5.1.3 garantirà che il trattamento dei Dati personali da parte del Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell’articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell’articolo 6 del GDPR;

5.1.4 adotterà le adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Dati personali ricevuti dal Ricevente da parte del Divulgatore, che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

6. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

6.1 Il Ricevente comunicherà al Divulgatore senza ingiustificato ritardo qualsiasi Violazione dei Dati personali.

6.2 Ciascuna parte collaborerà con l’altra, nella misura del possibile, relativamente a qualsiasi notifica alle Autorità di vigilanza o agli Interessati in caso di Violazione dei Dati personali.

7. COLLABORAZIONE

7.1 Ciascuna parte collaborerà con l’altra, nella misura del possibile, per quanto attiene a:

7.1.1 richieste degli Interessati;

7.1.2 comunicazioni da parte di un Interessato in merito al trattamento dei relativi Dati personali;

7.1.3 Comunicazioni provenienti da un’Autorità di vigilanza relativamente al trattamento di Dati personali o

alla conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

PARTE 3: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8.1 Quando una Parte, in qualità di Responsabile del trattamento, tratta Dati personali per conto della controparte, si applicano le disposizioni contenute nella presente Parte 3 dell'Appendice.

8.2 Nella misura in cui ciascuna parte tratterà i Dati personali in qualità di Responsabile del trattamento per conto della controparte, il Responsabile del trattamento stesso acconsente a trattare Dati personali unicamente:

8.2.1 in conformità con le istruzioni fornite nella presente Appendice, nel Contratto e in ulteriori istruzioni documentate fornite di volta in volta dal Titolare del trattamento e non per finalità proprie;

8.2.2 in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

8.3 Indipendentemente da quanto indicato nella Sezione di cui sopra, il Responsabile del trattamento può trattare i Dati personali nella misura in cui sia necessario per conformarsi ai requisiti legali di cui alle Leggi applicabili cui il Responsabile del trattamento sia soggetto. Il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento in merito ai requisiti legali prima che avvenga il trattamento stesso, a meno che le Leggi applicabili non vietino al Responsabile dei dati di fornire tali informazioni.

8.4 Qualora il Responsabile del trattamento non potesse soddisfare i suoi obblighi secondo quanto stabilito nella presente Appendice o qualora fosse dell'opinione che alcune istruzioni relative al trattamento dei Dati personali fornite dal Titolare del trattamento siano in violazione delle leggi applicabili in materia di trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento ne deve dare immediata comunicazione al Titolare, a meno che le Leggi applicabili non lo vietino.

8.5 Dietro richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento da parte del Responsabile delle disposizioni imposte dal presente Contratto e dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

8.6 Il Responsabile del trattamento non ha diritto ad ulteriore compensazione per l'adempimento ai suoi obblighi conformemente alla Parte 3 della presente Appendice, oltre alla compensazione cui egli ha diritto secondo quanto sancito dal Contratto.

9. MISURE DI SICUREZZA

9.1 Obbligo di implementare misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali

9.1.1 Il Responsabile del trattamento deve implementare misure appropriate di natura tecnica ed organizzativa al fine di proteggere e tutelare i dati personali trattati.

Le misure devono raggiungere almeno un livello di sicurezza equivalente a quanto prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dalle regole e dalle linee guida applicabili stabilite dall'autorità di controllo riguardanti la sicurezza dei dati personali, e altre normative applicabili per i rischi legati al trattamento dei dati personali.

9.1.2 Il Responsabile del trattamento deve tenere in considerazione la natura del trattamento, e le informazioni che il Responsabile ha a propria disposizione dovranno aiutare il Titolare del trattamento ad assicurare l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'art. 35 e 36 del GDPR, per svolgere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e in vista delle consultazioni con l'autorità di controllo competente per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice.

9.2 Controllo degli accessi, riservatezza e registro

9.2.1 Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che l'accesso ai dati personali sia limitato a quegli impiegati del Responsabile del trattamento che necessitano di accedere ai dati personali affinché il Responsabile possa adempiere ai propri obblighi secondo il presente Contratto di trattamento dati e il Contratto di servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che il proprio personale tratti i dati personali solo conformemente alla Sezione 8.1 di cui sopra.

9.2.2 Il Responsabile del trattamento deve garantire che tutti gli impiegati autorizzati ad accedere e trattare i dati personali si siano impegnati a rispettare la riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice.

9.2.3 Il Responsabile del trattamento, dove richiesto secondo le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, deve garantire che l'accesso ai dati personali di cui alla presente Appendice sia registrato, e che si tenga un registro degli accessi ai dati personali allo scopo di consentire eventuali indagini sulla Violazione dei dati personali.

9.3 Diritto a ispezioni e revisione

9.3.1 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, effettuate dal Titolare del trattamento. Le Parti concordano che tali ispezioni vengano svolte da un revisore indipendente, nominato congiuntamente dalle Parti.

Le Parti dovranno assicurare che i terzi si siano impegnati a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni ricevute

in seguito all'ispezione, e che tale obbligo alla riservatezza non sia meno restrittivo del vincolo di riservatezza di cui al capitolo 11.4 della presente Appendice.

Per evitare qualsiasi dubbio, tutte le ispezioni devono comprendere solamente le informazioni necessarie affinché il Titolare del trattamento possa stabilire se il Responsabile del trattamento ha adempiuto ai propri obblighi a norma dell'articolo 28 del GDPR e non dovranno comprendere nessun'altra informazione che non sia di rilievo per il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

9.3.2 Il Titolare del trattamento dovrà dare al Responsabile un (1) mese di preavviso prima di esercitare i propri diritti di revisione.

9.3.3 Ogni Parte sosterrà i propri costi relativamente a tali ispezioni. Qualora un'ispezione mostrasse che il Responsabile del trattamento non ha adempiuto ai propri obblighi come sanciti dalla presente Appendice o dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, il Responsabile dovrà senza ritardo porre rimedio alla mancanza, a proprie spese, e rimborsare il Titolare del trattamento del costo della revisione.

10. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1 Nel caso di Violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dovrà notificare la persona di contatto designata di volta in volta dal Titolare del trattamento dell'avvenuta violazione, per iscritto e senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

10.2 Il Responsabile del trattamento dovrà fornire la necessaria assistenza al Titolare del trattamento al fine di investigare la Violazione dei dati e affinché il Titolare possa adempiere ai propri obblighi di notifica alle autorità di controllo e agli Interessati, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà quindi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali:

10.2.1 avviare un'indagine sulla Violazione dei dati personali al fine di determinarne la finalità, la natura e le possibili conseguenze;

10.2.2 adottare contromisure appropriate al fine di mitigare i possibili effetti negativi della violazione;

10.2.3 consultare il Titolare del trattamento al fine di determinare se il Titolare, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, è tenuto a notificare la violazione all'autorità di controllo e/o agli Interessati.

10.3 Non appena possibile dopo l'inizio delle indagini, il Responsabile del trattamento dovrà fornire le seguenti informazioni al Titolare del trattamento riguardanti la Violazione dei dati personali:

10.3.1 una descrizione della natura della violazione, inclusi le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di Dati personali registrati coinvolti;

10.3.2 le possibili conseguenze della Violazione dei dati personali;

10.3.3 una descrizione delle contromisure adottate o proposte per l'adozione dal Responsabile del trattamento per ovviare alla violazione incluse, dove appropriato, contromisure atte a mitigare i possibili effetti negativi.

Se e nella misura in cui non sia possibile per il Responsabile del trattamento fornire le informazioni di cui sopra contemporaneamente, le informazioni potranno essere fornite in diverse fasi senza ulteriori, ingiustificati ritardi. A seguito della conclusione dell'indagine, il Titolare del trattamento avrà il diritto di ricevere una copia di qualsiasi rapporto relativo alla Violazione dei dati personali.

11. UTILIZZO DI SUB-INCARICATI

11.1 Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di sub-appaltatori, consulenti o terzi esterni (in seguito "Sub-incaricati") per l'elaborazione dei dati per conto del Titolare del trattamento, a meno che il Titolare l'abbia preventivamente autorizzato.

Qualora il Responsabile del trattamento, in seguito all'autorizzazione del Titolare del trattamento, si avvalga di un Sub-incaricato per l'elaborazione dei dati personali per conto del Titolare, quest'ultimo autorizza il Responsabile a stipulare un contratto di elaborazione dati direttamente con il Sub-incaricato, a condizione che tale contratto preveda gli stessi obblighi previsti dalla presente Appendice.

11.2 Qualora il Responsabile del trattamento si avvalga di un Sub-incaricato, egli dovrà senza ingiustificato ritardo fornire le seguenti informazioni per iscritto al Titolare del trattamento:

11.2.1 identità del Sub-incaricato (incluso il nome legale completo, numero di registrazione e indirizzo della Società);

11.2.2 il(i) tipo(i) di servizio(i) forniti dal Sub-incaricato;

11.2.3 il luogo in cui il Sub-incaricato elaborerà i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

11.3 Dietro richiesta del Titolare del trattamento e senza ingiustificato ritardo, il Responsabile del trattamento dovrà, oltre alle informazioni elencate alla Sezione 11.1 di cui sopra, fornire una copia del Contratto di trattamento dei dati che il Responsabile ha stipulato con il Sub-incaricato conformemente alla Sezione 11.1 di cui sopra. Tuttavia, il Responsabile ha il diritto di eliminare qualsiasi informazione commerciale da tale contratto prima di consegnarlo al Titolare del trattamento, nella misura in cui la divulgazione di dati confidenziali comporterebbe la

violazione da parte del Responsabile del trattamento di impegni di natura confidenziale con il Sub-incaricato.

11.4 Qualora il Sub-incaricato non adempia i propri obblighi di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento rimarrà interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi del Sub-incaricato.

12. RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di qualsiasi impegno di riservatezza incluso nel Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere e conservare tutti i dati personali in stretta segretezza e non dovrà divulgare o rendere disponibili i dati personali a terzi, se non diversamente e preventivamente autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento, oppure se non diversamente richiesto dalle Leggi applicabili o affinché il Responsabile del trattamento possa adempiere ai propri obblighi a norma della presente Appendice.

Il Responsabile del trattamento accetta che gli impegni di riservatezza di cui alla presente Sezione 11.4 rimangano in vigore anche dopo la cessazione della validità della presente Appendice e continuino ad essere applicati finché tutti i dati personali non saranno restituiti oppure (dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento) non saranno eliminati o resi anonimi in modo sicuro ed irreversibile conformemente alla Sezione 15.2 di cui sotto.

13. RICHIESTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

13.1 In caso un'autorità di controllo richieda:

3.1.1 informazioni dal Responsabile del trattamento relative al trattamento dei dati personali ai sensi della presente Appendice;

13.1.2 che il Responsabile del trattamento divulghi i dati personali che egli elabora per conto del Titolare del trattamento a norma della presente Appendice il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo notificarne il Titolare, a meno che le Leggi applicabili vietino al Responsabile del trattamento di fornire tali informazioni. In caso di divulgazione dei dati personali ai sensi della presente Sezione 13, il Responsabile del trattamento dovrà richiedere che i dati personali siano coperti da confidenzialità, non meno severa degli impegni di riservatezza di cui alla Sezione 12. Il Responsabile del trattamento non può, in nessuna circostanza, agire per conto del Titolare del trattamento come agente di questo, o in altro modo.

14. RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ

14.1 Ciascuna Parte è da ritenersi responsabile per qualsiasi multa amministrativa emessa da un'autorità di controllo o tribunale competente alla Parte in questione, per inadempienza della Parte verso i propri obblighi derivanti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, o se ha in altro modo trattato i dati personali in

violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

14.2 Ogni Parte indennizzerà e manleverà la controparte da e contro qualsiasi potenziale richiesta di risarcimento risultante dall'inadempienza della Parte verso i propri obblighi a norma della presente Appendice o per il trattamento dei dati personali in violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

15. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

15.1 Il Responsabile del trattamento deve, per quanto possibile, assistere il Titolare del trattamento adottando le necessarie misure per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio del diritto degli Interessati, come stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

15.2 Se un Interessato richiede informazioni al Responsabile riguardanti il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice, il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo inoltrare **tale richiesta al Titolare del trattamento.**

16. RESTITUZIONE DEI DATI PERSONALI

Alla cessazione del Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà immediatamente restituire (e/o dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento, in modo sicuro ed irreversibile, cancellare o rendere anonimi) tutti i dati personali appartenenti al Titolare del trattamento, che il Responsabile e/o qualsiasi Sub-incaricato abbia in suo possesso o controllo, a meno che il Responsabile sia tenuto, ai sensi delle Leggi applicabili, a conservare tali dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve, dietro richiesta del Titolare del trattamento, notificare per iscritto le misure adottate al fine di adempiere agli obblighi ai sensi della Sezione 15.2.

Per evitare qualsiasi dubbio, gli obblighi di cui alla presente Sezione 15.2 non si applicano ai dati personali che il Responsabile del trattamento elabora in qualità di Titolare del trattamento.

17. TRASFERIMENTO ED ELABORAZIONE DI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO

17.1 Il Responsabile del trattamento non può trasferire i Dati personali o elaborare dati personali appartenenti al Titolare del trattamento in un Paese terzo, a meno che il Titolare abbia preventivamente dato la propria autorizzazione per iscritto, e che una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

17.1.1 i dati personali sono trasferiti e trattati in un Paese terzo che fornisce un adeguato livello di protezione dei dati personali, sulla base di una decisione di adeguatezza emessa dalla Commissione europea;

17.1.2 il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) è coperto da una certificazione

ai sensi dell'art. 42 del GDPR o segue un codice di condotta approvato a norma dell'art. 40 del GDPR;

17.1.3 il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) ha adottato regole aziendali vincolanti a norma dell'art. 47 del GDPR e queste coprono il trattamento dei dati personali secondo la presente Appendice e il Paese terzo in questione;

17.1.4 le Parti hanno stipulato clausole standard di protezione dei dati, e il Responsabile del trattamento si è assicurato che siano conformi a quelle adottate dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione UE conformemente alla procedura di esame cui si fa riferimento all'art. 93.2 del GDPR, che copre il trasferimento e il trattamento dei dati personali;

o

17.1.5 le Parti si affidano a una deroga specifica rilasciata a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per il trasferimento dei dati personali, nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti in un Paese terzo, ma esclusivamente nella misura in cui (i) tale deroga consenta il trasferimento e il trattamento dei dati personali e, (ii) il Titolare del trattamento concordi sull'affidabilità di tale specifica deroga.

17.2 Qualora le parti acconsentano a che il Responsabile del trattamento dati (o il Sub-incaricato) sia certificato o coperto da un codice di condotta approvato ai sensi della Sezione 17.1.1 o Sezione 17.1.4 di cui sopra, il Responsabile dovrà immediatamente notificare il Titolare del trattamento per iscritto, se la propria certificazione (o quella del Sub-incaricato) scade o se il Responsabile (o il Sub incaricato) si ritira dal Codice di condotta, in seguito al quale le Parti dovranno immediatamente assicurare che il trasferimento e il trattamento dei dati siano coperti da un'altra tutela appropriata norma della Sezione 17 di cui sopra o, in alternativa, che il trasferimento cessi.



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 612 DEL 28/07/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 612 del 28/07/2026

- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Colle di Val d'Elsa, 29/07/2026

**IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)